

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2383

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO SPENA, RONCHI**

*Presentata il 23 febbraio 1988*

Modifica dell'articolo 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato *F*, concernente il divieto di nomina di magistrati e funzionari di prefettura a collaudatori di opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — I numerosi casi di malcostume clientelare o di infiltrazione mafiosa nel campo delle opere pubbliche evidenziano la necessità di una rielaborazione complessiva della normativa di settore che, nell'ultimo decennio, dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1 fino alla più recente legge 17 febbraio 1987, n. 80, ha avuto quasi come unica finalità quella dell'« accelerazione » delle procedure.

Al punto in cui siamo, mentre le inchieste si estendono dai livelli centrali a quelli periferici, da amministrazioni statali ad autonomie locali e regionali, occorre riflettere non soltanto sui tempi dell'intervento pubblico ma anche sulla sua trasparenza e controllo.

Uno dei punti nodali nell'esecuzione di un'opera pubblica è sempre stato il collaudo e, senza negare l'esigenza di quella rielaborazione complessiva della legislazione cui si faceva riferimento all'inizio, riteniamo urgente intervenire sullo specifico aspetto dei soggetti che possono essere nominati collaudatori.

Tale esigenza nasce dal fatto che in regioni significative del paese, come ad esempio la Campania, a collaudare opere pubbliche siano magistrati o prefetti.

Riteniamo che casi simili non soltanto si configurino, come deroghe di fatto alla legislazione vigente, ma nel caso dei magistrati-collaudatori, allarghino la piaga degli incarichi extragiudiziali che,

spesso, sono una delle cause di maggior minaccia all'indipendenza dei giudici che, portati all'interno di meccanismi con natura amministrativa, vengono distolti dai delicati incarichi istituzionali e possono trovarsi in una oggettiva situazione di difficoltà sopra tutto se devono esperire indagini che riguardino colleghi addirittura dello stesso distretto giudiziario in cui si trova l'opera da collaudare, come si è più volte verificato.

Non a caso, settori importanti della magistratura ordinaria hanno criticato il verificarsi di simili situazioni e lo stesso comitato antimafia del Consiglio superiore della magistratura nella sua indagine sulla ricostruzione in Campania ha assunto un atteggiamento critico rispetto agli incarichi di magistrati per i collaudi.

La normativa vigente, se è vero che non pone un divieto esplicito a partecipazioni magistratuali, tuttavia, nell'individuare le figure professionali cui possono essere affidate collaudazioni, si riferisce innanzitutto a funzionari di ruolo tecnico e, poi, a funzionari di ruolo amministrativo contabile.

È questo il significato dell'articolo 362 primo e secondo comma della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato *F* e di altre norme riguardanti specifici settori della pubblica amministrazione.

In questo senso, occorre comprendere che il divieto di nomina a collaudatore non può essere ristretto, come prevede l'attuale normativa, soltanto a chi ha preso parte alla redazione dei progetti o alla direzione e « sorveglianza » dei lavori perché, soprattutto per quanto riguarda

quest'ultima circostanza, non si può avere un'interpretazione restrittiva della « sorveglianza » come tutta interna ai lavori non includendovi anche una sorveglianza di tipo esterno e neutrale qual è quella dei giudici.

Per motivi analoghi, ragioni non soltanto di opportunità ci consigliamo di estendere il divieto in esame anche a funzionari di prefettura considerando il rafforzato ruolo di controllo svolto da questa istituzione nella recente evoluzione della normativa antimafia nel campo delle opere pubbliche.

Perciò, proponiamo l'inserimento di un nuovo periodo nel citato articolo 362 della legge n. 2248 del 1865, Allegato *F* ben coscienti che si tratta soltanto di un piccolo passo per una maggiore trasparenza nel settore dei lavori pubblici diminuendo le commistioni e confusioni di ruoli con una maggiore separazione tra il momento dell'esecuzione dell'opera e quello del suo controllo.

In questo senso va anche l'articolo 27 del disegno di legge finanziaria per il 1988 che disciplina la percezione dei compensi extra stipendio per molte categorie di dipendenti delle amministrazioni statali anche a titolo di compenso per la partecipazione a Commissioni di collaudo per arbitrati; in tale articolo è previsto infatti che i proventi per tali compensi vengano versati direttamente al Tesoro, che provvederà a riversare il 20 per cento agli interessati, riducendo così in gran parte l'incentivo alla commistione tra pubbliche amministrazioni e poteri economici privati.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato *F*, come sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, è aggiunto alla fine il seguente periodo: « È fatto divieto di nomina a collaudatore per magistrati e funzionari di prefettura ».